



COMUNE DI CINTE TESINO *Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione n. 05 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno DUEMILASEDICI addì TRE del mese di MARZO alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco -
BIASION MATTIA
BUSANA CESARE
BUSANA PAOLA
CASATA GINO
LOCATELLI UGO
MEZZANOTTE MIRCO
PASQUAZZO LUCA
TESSARO ANNALISA

Assenti i Signori:

CECCATO FERDINANDO – giustificato -
MEZZANOTTE ANDREA - ingiustificato -
MOLINARI GIULIANO – giustificato -

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 03/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI).

Il Relatore comunica:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 29.05.2014 è stato approvato il Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI).
- il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai sensi dell'art.84 del D.P.G.R.27.02.1995 n.4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n.10, alla Comunità Valsugana e Tesino (ente gestore) che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n.25 del 16.09.2005.
- con nota prot.n. 27821 del 15.12.2015 la Comunità Valsugana e Tesino, nella veste di ente gestore del servizio di gestione dei rifiuti per tutto il territorio comprensoriale, propone di procedere alla modificazione di alcuni articoli del regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di condividere la proposta di modifica al Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) presentata dall'ente gestore del servizio.

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....".

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a norma dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Richiamato l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Richiamato altresì l'art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita “Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia.
- b) ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”.

Ricordato che con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 27 novembre 2015, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l'anno 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016.

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2016 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 29.05.2014.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile della Gestione Associata Valsugana e Tesino – Servizio Entrate, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Busana Cesare), astenuti n. 1 (Pasquazzo Luca) espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori

DELIBERA

1. di approvare le modifiche del Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.05.2014 così come proposte dalla Comunità Valsugana e Tesino nella veste di ente gestore del servizio relativamente ai seguenti articoli:

Art. 5 - Superficie utile

l'ultimo comma è modificato come segue:

“In mancanza di idonea documentazione comprovante la superficie utile di riferimento oppure ai fini dell'attività di accertamento, l'Ente gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assumerà come superficie assoggettabile al tributo *quella pari all'80 per cento* della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*”

Art. 6 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa

il comma 2 è modificato come segue:

“Non rientrano nell’esclusione di cui alla lettera a) del precedente comma, punti 1) e 2), gli edifici riutilizzati a fini abitativi del patrimonio edilizio tradizionale di cui all’art. 104 della L.P. 04.08.2015 N. 15 e successive modificazioni ed integrazioni”.”

Art. 8 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa

dopo il comma 2 viene introdotto il seguente comma:

“In riferimento ad ogni singolo immobile, la tariffa può essere intestata ad un solo soggetto, escludendo quindi la possibilità di attribuire la tariffa stessa per quote di proprietà.”

Art. 12 - Gettito della tariffa

in coda viene inserito il seguente comma:

“Alla parte fissa della tariffa, per tutte le utenze domestiche, sia di residenza che a disposizione viene applicata una maggiorazione per la raccolta e lo smaltimento della frazione umida conferita al servizio in maniera differenziata, con esclusione delle utenze per le quali l’intestatario della tariffa rifiuti presenti una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale dichiara che si impegna a praticare il compostaggio domestico.”

Art. 16 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali

viene modificata l’ultima riga della tabella come segue:

Superficie	Componenti
da 0 a 45 mq.	1
da 46 a 60 mq.	2
da 61 a 75 mq.	3
76 mq. e oltre	4

viene inserito il nuovo articolo 19 bis:

Art. 19 bis – Tariffa per titolari di partita IVA privi di locali dedicati all’attività esercitata

Viene istituita una categoria distinta per tutti i titolari di partita IVA residenti sul territorio che non hanno una sede lavorativa distinta dalla propria abitazione ma che tuttavia utilizzano il servizio conferendo rifiuti differenziati presso i centri di raccolta.

Per questa tipologia d’utenza la tariffa fissa annua viene determinata annualmente ed è espressa in €/utenza, è unica per ogni tipologia di attività e congloba sia la quota fissa che la quota variabile.

Tale tariffa si applica solo al fine di consentire l’accesso ai Centri di raccolta (C.R/C.R.Z).

La tariffa di cui al presente articolo è annua, non frazionabile e non è applicabile nel caso in cui l’azienda richieda o sia in possesso dell’attrezzatura per il conferimento dei propri rifiuti al normale servizio di raccolta; in tal caso all’azienda viene applicata la tariffa fissa e variabile ordinaria prevista dal presente regolamento.

Allegato

B) Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

la categoria attività n. 27 viene modificata come segue:

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, Pizza al Taglio

2. di confermare il testo regolamentare approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.05.2014 relativamente alle disposizioni escluse dalle modifiche di cui al precedente punto 1).
3. di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
4. di trasmettere alla Comunità Valsugana e Tesino, in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, copia della presente deliberazione.
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell'art.13, commi 13-bis e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze, richiamato in detta norma.
6. di demandare all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti ai sopra indicati punti 4 e 5.
7. di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 1 (Busana Cesare), astenuti n. 1 (Pasquazzo Luca), ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., per le motivazioni indicate in premessa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Angelo

IL SEGRETARIO

Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **07/03/2016** al **17/03/2016** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.